

## CONVENZIONE

### TRA

l'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (d'ora innanzi: U.T.I.U.), C.F. 97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.39, 00186 Roma in persona del Presidente, Prof. Maria Amata Garito e la "Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)", (d'ora innanzi: FONDAZIONE), C. F. 97214970580, con sede in Via Quintino Sella n. 23, 00187 Roma, in persona del Presidente, Claudio PALMISCIANO, nato a Tripoli (Libia), il 19-11-1952, domiciliato per la presente convenzione presso la FONDAZIONE, che firma per assenso e accettazione il presente atto;

### PREMESSO

- che con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15/04/2005, è stata istituita l'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO", Università Telematica non Statale, abilitata, ai sensi del D.M. 17/04/2003, a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del D.M. 03/11/1999 n. 509;
- che missione dell'U.T.I.U. è lo svolgimento di attività di ricerca, studio e formazione a distanza, secondo i criteri ed i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 17/04/2003 e relativo Allegato Tecnico;
- che l'U.T.I.U., nell'adempimento di tale missione, adotta le iniziative più efficaci, atte a rendere accessibili a distanza l'istruzione superiore, la formazione continua e l'aggiornamento professionale, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
- che l'U.T.I.U. agisce con piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione e nell'ambito delle leggi dello Stato e della normativa dell'Unione Europea;
- che l'U.T.I.U. istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica atti ad espletare tale autonomia di azione in modo da garantire l'efficienza operativa, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni;
- che l'U.T.I.U. è dotata di un corpo docente formato da professori universitari, da ricercatori e da esperti qualificati secondo le vigenti disposizioni, che impartiscono gli insegnamenti dei corsi di studi previsti dal Decreto Istitutivo;
- che in particolare:

Corsi di Laurea Triennali – Nuovo Ordinamento (D.M. 270/2004)

- Facoltà di Ingegneria
  - o Ingegneria Civile e Ambientale – (Classe L-7)
- Facoltà di Psicologia
  - o Discipline Psicosociali – (Classe L-24)
- Facoltà di Scienze della Comunicazione
  - o Comunicazione, Media e Pubblicità – (Classe L-20)

Corsi di Laurea Ordinamento D.M. 509/99

- Facoltà di Economia
  - o Economia e Gestione delle Aziende Turistiche – (Classe 17)
  - o Economia e Gestione delle Imprese – (Classe 17)
- Facoltà di Giurisprudenza
  - o Esperto Legale in Sviluppo ed Internazionalizzazione delle Imprese – (Classe 2)

*[Handwritten signatures]*

- Facoltà di Ingegneria
  - Ingegneria Informatica/Information and Communication Technologies Engineering (whit Helwan University) – (Classe 9)
  - Ingegneria Gestionale – (Classe 10)
  - Ingegneria Informatica – (Classe 9)
- Facoltà di Lettere
  - Operatore dei Beni Culturali – (Classe 13)

Corsi di Laurea Ordinamento D.M. 509/99 ad esaurimento

- Facoltà di Ingegneria
  - Ingegneria Civile – (Classe 8)
- Facoltà di Psicologia
  - Discipline Psicosociali – (Classe 34)

- che l'U.T.I.U., conformemente a quanto previsto dal Decreto Istitutivo, ha istituito i master e corsi di specializzazione professionale;

Master in Culture e Politiche Euro-Mediterranee

Master in Design Management

Master in Fashion Management

Master in Gestione del Microcredito

Master in Finanza Immobiliare

Prevenzione e strategie di intervento nelle esperienze traumatiche

Psicologia clinica: valutazione e counselling psicologico

Master of Science in Health Management

Master in Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione

Master in Management dell'Economia Digitale

e corsi di specializzazione professionale;

- che l'U.T.I.U. può attivare apposite strutture, quali i "Centri d'ascolto", onde favorire la fruizione dell'insegnamento a distanza;

- che il Centro d'ascolto è una struttura fornita delle più aggiornate Tecnologie di Informazione e della Comunicazione (TIC), situata in territorio nazionale o estero, che eroga servizi tecnologici ed organizzativi agli studenti/utenti, nell'ambito territoriale di competenza;

- che l'U.T.I.U. (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello Statuto) è promossa da UNINETTUNO s.r.l. che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali;

- che UNINETTUNO s.r.l., – società partecipata dal Consorzio Nettuno (associazione senza scopo di lucro) – ha con questo stipulato, in data 11/10/2004 un contratto di licenza e concessione in uso di materiali didattici e delle tecnologie finalizzate alla commercializzazione ed anche alla realizzazione di Università Telematiche, ai sensi del Decreto 17/04/2003;

TANTO PREMESSO

tra le parti come sopra costituite si conviene e si pattuisce quanto segue:

**Art. 1 Premesse**


1.1 La Premessa è parte integrante del presente atto e ne forma inscindibile contesto.

**Art. 2 Oggetto della convenzione.**

- 2.1 La presente convenzione ha per oggetto un accordo commerciale ove l'Università riconosce a tutti gli immatricolati Soci della FONDAZIONE e loro parenti, uno sconto del 30% che sarà applicato alla II rata di iscrizione per ogni anno accademico fino al compimento del ciclo di studio.
- 2.2 L' U.T.I.U si riserva la possibilità di stipulare con la FONDAZIONE una convenzione per l'apertura di un Centro di Ascolto ove sarà possibile svolgere gli esami, in base al numero degli iscritti che l'Università stessa riterrà congruo.
- 2.3 In riferimento al Centro d'Ascolto e al suo funzionamento alla sua struttura e alle modalità di svolgimento degli esami si rinvia alla stipula di una nuova convenzione.
- 2.4 Utilizzo del logo di U.T.I.U. da parte della FONDAZIONE solo ed esclusivamente al fine di favorire le iscrizioni e la conoscenza dell'U.T.I.U. sempre e comunque autorizzato preventivamente dall'Università.
- 2.5 Sarà fornito materiale di supporto dall'U.T.I.U. per la promozione, la pubblicità e l'orientamento nelle scuole superiori e negli ambienti di lavoro (enti pubblici e privati)
- 2.6 In sede di riconoscimento dei crediti, la UTIU terrà conto dei profili professionali posseduti dai soci, dipendenti del Ministero del Lavoro, sulla base di quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del Ministero stesso.

**Art. 3 Responsabili**

3.1 I responsabili della attuazione delle attività previste dalla presente convenzione saranno il Rettore Prof. Maria Amata Garito per l'U.T.I.U. e il sig. Claudio PALMISCIANO per la FONDAZIONE.



#### **Art. 4 Importo convenzionato della tassa universitaria**

- 4.1 Le tasse universitarie per gli iscritti alla FONDAZIONE e loro parenti di primo grado sono indipendenti dalle fasce di reddito. In virtù della presente convenzione gli iscritti alla FONDAZIONE e loro parenti di primo grado godono di una riduzione del 30% annuo rispetto a quelle ufficiali dell'UTIU
- 4.2 Per i corsi di Laurea di futura attivazione, i master, i seminari e ogni ulteriore azione di aggiornamento organizzata con l'U.T.I.U., l'importo delle tasse verrà comunicata alla FONDAZIONE.
- 4.3 Al fine di evitare che lo sforzo economico affrontato dall'U.T.I.U. a favore degli studenti locali non risulti nella sua interezza, la FONDAZIONE eviterà che eventuali richieste di contribuzioni di sorta nei confronti degli studenti vengano rivolte in nome e per conto dell'U.T.I.U..

#### **Art. 5 Durata**

- 5.1 La collaborazione nel tempo è condizione essenziale affinché sia realizzata la continuità nel servizio fornito agli studenti iscritti.
- 5.2 La presente convenzione avrà pertanto durata annuale a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per analogo periodo di tempo previo accordo scritto da scambiarsi tra le parti entro tre mesi dalla scadenza.

#### **Art. 6 Obbligo di riservatezza**

- 6.1 Le parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di trasferimento, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie e dati, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto.
- 6.2 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le parti, in persona come sopra, si obbligano a:
- non comunicare e/o divulgare a terzi l'esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni;
  - proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria;
  - consentire l'accesso e l'uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente contratto.
- 6.3 Ciascuna parte, come sopra rispettivamente rappresentata, si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell'ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6.4 Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare:
- essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione;
  - essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione



da parte del beneficiario stesso;

– essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui le Autorità di vigilanza e controllo; in tal caso l'altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate;

– essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza;

– l'avvenuto consenso alla sua divulgazione.

6.5 La FONDAZIONE si impegna a mantenere il più assoluto riserbo in merito ai termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione. Qualsiasi comunicazione inerente la procedura in corso, la presente convenzione dovrà essere previamente concordata tra le parti.

#### **Art. 7 Esclusiva**

7.1 La FONDAZIONE si impegna a mantenere un rapporto di esclusività con l'U.T.I.U., rinunciando a stipulare ulteriori convenzioni con altri Enti e/o società similari, per tutta la durata della presente Convenzione.

#### **Art. 8 Controversie – Clausola compromissoria**

8.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione e dalla esecuzione della presente Convenzione.

8.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere amichevolmente l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile Italiano.

8.3 L'arbitrato avrà luogo in Roma. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri: un arbitro sarà nominato dall'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, un altro sarà nominato dalla FONDAZIONE. Gli arbitri nominati provvederanno a nominare il terzo arbitro che fungerà da Presidente.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sulla nomina del terzo arbitro, questo sarà designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

8.4 Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno vincolanti per le parti e inappellabili.

#### **Art. 9 Imposte – tasse**

9.1 Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

9.2 Le spese inerenti il presente contratto sono a carico della FONDAZIONE.

#### **Art. 10 Privacy**


10.1 Le parti dichiarano di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità del medesimo mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della

richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono, comunque nei limiti previsti dal precedente art. 6


10.2 Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il l'UTIU e la FONDAZIONE.

10.3 Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e prestano il loro consenso per il relativo trattamento, nelle forme e nei limiti di quanto disposto nel comma precedente.

Università Telematica Internazionale  
UNINETTUNO  
Il Presidente  
Prof. Maria Amata Garito



Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)  
Il Presidente  
Claudio Palmisciano



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile approvo specificatamente tutti gli articoli e le clausole della presente convenzione, in particolare, le clausole stabilite negli articoli 2, 4, 7, 8, 9.

La Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)  
Il Presidente

Claudio Palmisciano  
